

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 10/09/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 15/1/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 9/3/2020, il ricorrente, si rivolge all'Arbitro al quale chiede: il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 1.554,04, a titolo di commissioni di attivazione, commissioni di gestione e provvigioni all'intermediario del credito, al netto del rimborso ricevuto in sede di conteggio estintivo;

il tutto oltre interessi e spese legali, quantificate in € 250,00.

Costituitosi l'intermediario evidenzia che il contratto *de quo* è coerente con l'art. 125 *sexies* TUB e con gli Orientamenti di Vigilanza del 2018; si oppone quindi alle pretese della cliente, eccependo: la descrizione in maniera puntuale della natura *up front* o *recurring* delle singole voci di costo afferenti il finanziamento, per ciascuna delle quali il contratto riporta anche la "*giustificazione causale*"; la congruità dei rimborsi effettuati, in sede di estinzione anticipata, a titolo di commissioni di gestione, calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*; la natura *up front* delle commissioni di attivazione, comprensive delle spese di istruttoria, in quanto poste a copertura di attività preliminari e di perfezionamento del prestito, e delle commissioni di intermediazione, riferite "*solo ed esclusivamente*" all'attività dell'agente; la non rimborsabilità dei costi assicurativi, considerato che l'intermediario ha assunto la veste di contraente e di beneficiario della polizza; con riferimento alla sentenza della CGUE, la non applicabilità diretta della pronuncia; in ogni caso afferma che non sarebbe corretta l'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva fornita dalla Corte, in quanto la

locuzione *“restante durata del contratto”* si riferisce *“esclusivamente”* agli interessi e ai costi dovuti che devono essere retrocessi e non alla riduzione di tutte le voci che compongono il *“costo totale del credito”*.

Aggiunge che anche laddove si consideri ammissibile la restituzione dei costi *up front*, potrebbe essere richiesta ai finanziatori soltanto la parte di loro pertinenza, dovendosi escludere i costi relativi a servizi riconosciuti a soggetti terzi, aventi tra l'altro di carattere *“facoltativo”*.

Pertanto chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto del ricorrente alla restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di un contratto CQS, poi anticipatamente estinto.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...] per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Fatte queste premesse, e secondo il proprio consolidato orientamento, il Collegio rileva, con riferimento al contratto di finanziamento in oggetto, che le "commissioni di gestione" siano riferite anche al periodo di durata del finanziamento e che siano, pertanto, da qualificare *recurring*. Questo Arbitro qualifica, invece, *up front* le "commissioni di intermediazione" e le "commissioni di attivazione", in quanto riferite ad attività concluse con la stipula dei contratti (Collegio di Bari, decisione n. 2584/20).

Ciò premesso il Collegio ritiene che le istanze del ricorrente siano da accogliere parzialmente secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	6,20%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	38,04%

r/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	commissioni di attivazione (<i>up front</i>)	€ 410,40	€ 242,82	€ 156,12	☒		€ 156,12
☐	commissioni di gestione (<i>recurring</i>)	€ 300,00	€ 177,50	€ 114,12	☐	€ 177,50	€ 0,00
☐	commissioni intermediarie (<i>up front</i>)	€ 2.216,16	€ 1.311,23	€ 843,06	☒		€ 843,06
☐			€ 0,00	€ 0,00	☐		€ 0,00
☐			€ 0,00	€ 0,00	☒		€ 0,00
☒			€ 0,00	€ 0,00	☐		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 999,18
interessi legali	si ▼

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 999,18, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS